

## DECRETO LEGGE N.73/2022 “SEMPLIFICAZIONI FISCALI”: PRINCIPALI NOVITA’

È stato pubblicato, sulla G.U. 21.6.2022 n. 143, il DL 21.6.2022 n. 73 recante "Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali".

Il decreto si compone di 47 articoli, è entrato in vigore il 22.6.2022 e deve essere convertito in legge entro il 20.8.2022.

Tra le principali novità si segnalano:

- modifiche al calendario fiscale IVA;
- novità interna di esterometro;
- l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica dal periodo di imposta 2022 "solare";
- l'incremento della soglia per il differimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
- erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi;
- termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso;
- credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione.
- la rilevanza fiscale nel periodo di imputazione in bilancio dei componenti di reddito rilevati a seguito della correzione di errori contabili;

Di seguito una sommaria analisi dei punti sopra elencati.

### Modifiche al calendario fiscale IVA

Il decreto in esame apporta alcune modifiche nel calendario fiscale riguardante l'IVA:

- viene stabilita una nuova periodicità di invio degli **elenchi INTRASTAT**, prevedendo la presentazione degli stessi "entro il mese successivo al periodo di riferimento", invece che entro il giorno 25 del mese successivo-vo28 (art. 50 co. 6 del DL 331/93);
- il termine di invio dei dati delle **liquidazioni periodiche** relative al secondo trimestre è differito dal 16 settembre al 30 settembre di ciascun anno (art. 21-bis del DL 78/2010).

### Novità in tema di esterometro per operazioni fuori campo IVA

Il decreto modifica l'ambito di applicazione oggettivo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere ex art. 1 co. 3-bis del DLgs. 127/2015.

Vengono **escluse dall'obbligo comunicativo**, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica via Sistema di Interscambio (Sdl), anche quelle relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia ai sensi degli artt. 7 - 7-octies del DPR 633/72, qualora di importo non superiore a 5.000 euro per ogni singola operazione.

Peraltro, **a decorrere dall'1.7.2022**, per effetto delle modifiche introdotte dalla L. 178/2020, la comunicazione dovrà essere effettuata esclusivamente trasmettendo i dati nel formato della fattura elettronica via Sdl.

Nel caso di omessa o di errata comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere, sia applicata di una sanzione amministrativa pari a 2 euro per ciascuna fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili.

Le sanzioni sono riducibili alla metà, entro il limite massimo di 200 euro per ciascun mese, qualora la trasmissione sia effettuata entro i 15 giorni successivi alle scadenze di legge ovvero, entro tale termine, sia effettuata la trasmissione corretta dei dati.

## **Abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica dal periodo di imposta 2022 "solare"**

È disposta l'abrogazione della disciplina delle società in perdita sistematica a partire dal periodo di imposta 2022 "solare".

Testualmente si legge "all'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, i commi 36-decies, 36-undecies e 36-duodecies sono abrogati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022".

### **Effetti dell'abrogazione**

Per effetto di tali disposizioni, le penalizzazioni previste dall'art. 30 della L. 724/94 non troverebbero applicazione per il periodo di imposta 2022 "solare" laddove:

- i periodi di imposta 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 risultino in perdita fiscale;
- ovvero quattro dei sopraindicati periodi siano in perdita e il rimanente presenti un reddito imponibile inferiore al reddito minimo.

Ferma restando l'applicazione della disciplina per il periodo di imposta 2021 (modelli REDDITI 2022), anche un'eventuale dichiarazione in perdita o con un reddito al di sotto del minimo per il 2021, rientrante nel quinquennio di osservazione per il 2022, non avrebbe quindi rilevanza in termini di eventuali penalizzazioni. Nulla è disposto, invece, in merito alle società non operative di cui all'art. 30 della L. 724/94, con il risultato che le preclusioni tornerebbero ad operare per il 2022 ove i ricavi effettivi risultino, in tale periodo, inferiori a quelli presunti.

## **Incremento della soglia per il differimento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche**

Con una modifica all'art. 17 co. 1-bis lett. a) e b) del DL 124/2019, il decreto incrementa da 250 a 5.000 euro la soglia al di sotto della quale è consentito differire i versamenti dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre solare

In particolare, con efficacia dalle fatture emesse a decorrere dall'1.1.2023, il pagamento dell'imposta di bollo potrà essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

- per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre, qualora l'ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 5.000 euro;
- per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre, qualora l'ammontare del tributo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre sia complessivamente inferiore a 5.000 euro.

## **Erogazione dei rimborsi fiscali agli eredi**

Modificando l'art. 28 del DLgs. 346/90, in materia di imposta di successione, viene previsto che i rimborsi fiscali spettanti al defunto, di competenza dell'Agenzia delle Entrate, vengano erogati, salvo diversa comunicazione degli interessati, ai chiamati all'eredità come indicati nella dichiarazione di successione dalla quale risulti la devoluzione dell'eredità per legge, per l'importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria. Il chiamato all'eredità che non intende accettare il rimborso fiscale riversa l'importo erogato all'Agenzia delle Entrate.

## **Termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso**

Il decreto "Semplificazioni fiscali" estende a 30 giorni il termine di registrazione "ordinario" indicato dall'art. 13 del DPR 131/86, con l'effetto di eliminare del tutto il termine (residuale) di 20 giorni e di applicare a tutti gli atti soggetti a registrazione in termine fisso (formati in Italia)<sup>26</sup> il nuovo termine di 30 giorni (decorrente, in linea di principio, dalla data dell'atto).

## **Credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione**

Con riferimento al credito d'imposta per ricerca, sviluppo e innovazione, viene introdotta la facoltà per le imprese di richiedere un'apposita certificazione che attesti la qualificazione delle attività.

### **Oggetto della certificazione**

Per favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa delle discipline previste dall'art. 1 co. 200, 201 e 202 della L. 27.12.2019 n. 160, le imprese possono richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili al beneficio.

Analoga certificazione può essere richiesta per l'attestazione della qualificazione delle attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento

di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica ai fini dell'applicazione della maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal quarto periodo del co. 203, nonché dai co. 203-quinquies e 203-sexies del medesimo art. 1 della L. 160/2019.

### **Condizioni**

La certificazione può essere richiesta a condizione che le violazioni relative all'utilizzo dei crediti d'imposta previsti dalle norme citate non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza.

Soggetti abilitati al rilascio della certificazione

Con un DPCM di prossima emanazione saranno individuati i requisiti dei soggetti pubblici o privati abilitati al rilascio della certificazione, fra i quali quelli idonei a garantire professionalità, onorabilità e imparzialità, con istituzione di un apposito albo dei certificatori.

La certificazione è rilasciata dai soggetti abilitati che si attengono, nel processo valutativo, a quanto previsto da apposite linee guida del Ministero dello Sviluppo economico, periodicamente elaborate ed aggiornate.

### **Effetti della certificazione nei confronti dell'Amministrazione finanziaria**

Ferme restando le attività di controllo previste dal co. 207 dell'art. 1 della L. 160/2019, la certificazione esplica effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, tranne nel caso in cui, sulla base di una non corretta rappresentazione dei fatti, la certificazione venga rilasciata per una attività diversa da quella concretamente realizzata.

Fatto salvo quanto sopra, gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, difformi da quanto attestato nelle certificazioni sono nulli.

## **Rilevanza fiscale nel periodo di imputazione in bilancio dei componenti di reddito rilevati a seguito della correzione di errori contabili.**

Viene modificato l'art. 83 co. 1 del TUIR, stabilendo che i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili (che, in forza del principio di derivazione rafforzata, assumono rilevanza fiscale, congiuntamente ai criteri di qualificazione e classificazione) *"valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito del processo di correzione degli errori contabili"*.

Tale disposizione non si applica ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa di cui all'art. 2 co. 8 del DPR 322/98.

Sulla base di quanto riportato, il principio di derivazione rafforzata sembrerebbe, quindi, permettere il recepimento fiscale dell'impostazione contabile, riconoscendo la competenza fiscale e, quindi, la rilevanza fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio (a Conto economico o a Stato patrimoniale) nell'esercizio in cui viene operata la correzione ed evitando, così, la presentazione della dichiarazione integrativa.

### **Decorrenza**

Per espressa disposizione normativa, la modifica in esame si applica a partire dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022 (data di entrata in vigore del decreto legge) e, quindi, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, già a partire dal 2022.

Lo Studio BRC associati rimane a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti.  
Studio BRC associati